


VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 94/A III^a Legislatura

"RETTIFICA DELL'ART. 1 DELLA L.R. N° 69 DEL 26/11/79,
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROVVIDENZA IN FAVORE DELLE
FARMACIE RURALI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 16/2/1981.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

Rettifica dell'art.1 della Legge Regionale del 26/11/79 n.69 recante disposizioni per la provvidenza in favore delle farmacie rurali.

Articolo Unico

Il primo comma dell'art.1 della Legge Regionale del 26/11/79 n.69 è rettificato nel senso che la indennità di residenza prevista dalla legge 8/3/1968 n.221 per i farmacisti rurali decorre dal 1° gennaio 1979 e non dal 1° gennaio 1978.

Il terzo comma dello stesso primo articolo deve essere rettificato con la esatta dizione con popolazione " ^{pari o} superiore " a 3.000 abitanti etc.etc.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

OGGETTO : Rettifica dell'art.1 della Legge Regionale del 26/11/79 n.69 recante disposizioni per la provvidenza in favore delle farmacie rurali.

RELAZIONE

Con l'art.1 di pari oggetto si ritiene di dover disporre la rettifica per la decorrenza dell'indennità di residenza prevista dalla Legge 8 Marzo n.221 per i titolari, i direttori responsabili nonché i gestori provvisori di farmacie rurali ubicati nelle località con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

In fatti la Legge Regionale 26/11/79 n.69 nel predisporre le provvidenze in favore delle farmacie rurali, all'art.1 della predetta è stato erroneamente indicato che le provvidenze in narrativa avrebbero avuto decorrenza dal 1° gennaio 1978, mentre con l'art.2 il maggiore onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'art.1° prevede l'onere della spesa per l'anno 1979 pari allo importo di L.190.000.000.

Inoltre la stessa Legge ha disposto per l'attuazione della variazione in aumento del pari importo limitatamente all'anno 1979.

La discordanza fra le due date di cui ai citati art.1 e 2 ha fatto sorgere, da parte dei farmacisti rurali, l'attesa delle spettanze arretrate perchè, com'è noto, all'art.1 si afferma testualmente " a decorrere dal 1° gennaio 78 la indennità di residenza prevista dalla Legge 221 del 68 per i titolari etc.etc."

REGIONE PUGLIA

2

Tale affermazione di decorrenza non trova riscontro nella disponibilità finanziaria per cui l'articolo unico che si propone serve a raccordare la data di decorrenza a quella di effettiva disponibilità di bilancio prevista con le variazioni in aumento limitatamente a far tempo dal 1° gennaio 79.

Infine il terzo comma risulta errato perchè omessa la parola "superiore" prima di "3.000 abitanti".

Pertanto è doveroso riportare il testo dell'intero articolo uno nella esatta formulazione per non far sorgere dubbi e perplessità sulla esatta applicazione a favore delle farmacie che si trovano ubicati nelle località con popolazioni superiori a tremila abitanti così come la legge organicamente dispone.

1/11/79

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione C. Cons.
liare per...
19.2.81

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26.11.1979 n. 69

« Provvidenze in favore delle farmacie rurali ».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, N. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

Art. 2

Al maggior onere derivante dall'attuazione

della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168 « Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, legge 475/68 e successive modificazioni » mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 437 « Fondo di riserva del fondo sanitario regionale » del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.

« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. »

Data a Bari, addì 26 novembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979 n. 70

« Parziale modifica dell'art. 13 della L.R. n. 8 del 21.3.1977 - Istituzione delle riserve naturali ».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

L'art. 13 della legge regionale 21.3.1977, n. 8, viene così modificato:

« E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un rappresentante dell'Assessorato alla Cultura;
- un rappresentante della Consulta regionale per i beni culturali e ambientali;
- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'As-